

Documento rivolto agli esercenti:

La richiesta di controllare il certificato verde COVID-19 (detto anche Green Pass), secondo il Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 è illegittima in quanto il decreto è inapplicabile. Scegliendo di applicare tale decreto legge si potrebbe incorrere in gravi illeciti con relative conseguenze anche di denunce penali a carico della persona che lo applica.

Spiegazione:

La legislazione nazionale, oltre a dover rispettare la nostra Costituzione, deve altresì essere conforme alla normativa europea.

Le certificazioni verdi COVID-19 sono state disciplinate con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.

L'art. 4, 2° comma del D.L. 105/21 si legge quanto segue: "Le disposizioni dai commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021".

Le disposizioni dai commi da 1 a 8 dell'art. 3 D.L. 105/21 sono appunto quelle che regolano l'impiego del certificato verde COVID-19.

Il Regolamento UE 2021/953 al punto 36 recita:

“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”

La normativa europea è di rango giuridicamente superiore ad un decreto legge. Quindi il decreto legge deve rispettare tale normativa, in caso contrario il decreto legge perde la sua validità. Di conseguenza il D.L. 105/21 è inapplicabile e va quindi disatteso.

Cosa può succedere **SE NON APPLICO** il certificato verde COVID-19:

- Probabilmente avrò un **maggior afflusso di clientela**
- **Non dovrò perder tempo** a fare il controllore per lo stato
- Risulterò **maggiormente gradito** a tutta la clientela dal momento che avrò un comportamento normale
- **In caso di controlli** alla mia attività non sarò tenuto ad avere un registro di controllo e quindi potranno esserci solo richieste verbali da parte delle forze dell'ordine. Nel caso in cui le forze dell'ordine rilevassero delle inadempienze e facessero **un verbale o una multa sarà facilmente contestabile data l'inapplicabilità della norma**

Cosa può succedere **SE APPLICO** il certificato verde COVID-19:

- Parte della clientela potrebbe **non scegliere la mia attività**
- Dovrò **perdere del tempo nei controlli** con tutte le difficoltà ad essi connesse
- Risulterò probabilmente **meno gradito alla clientela** e potrei subire recensioni negative su internet a causa questo
- I clienti non provvisti di certificato verde COVID-19 ed esclusi dall'accesso alla mia attività **potrebbero denunciarmi personalmente anche penalmente** per discriminazione il che potrebbe portare alla chiusura dell'attività e/o alla revoca della licenza con relative sanzioni pecuniarie

Riconquistiamo tutti assieme le nostre libertà di diritto!